

REGOLAMENTO del 6 dicembre 2011, n. 10

Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 279 del 21/06/2011;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) cinghiale: un suide che appartiene a popolazioni che vivono su un territorio della regione allo stato selvatico o in territori chiusi in condizioni simili allo stato selvatico nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono completamente liberi, senza nessun governo da parte dell'uomo;
 - b) cinghiale da allevamento: un suide detenuto in cattività a scopo di allevamento o a scopo amatoriale;
 - c) oasi di protezione: le zone indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), di seguito indicata come "Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8";
 - d) zone di ripopolamento e cattura: le zone indicate all'articolo 11 comma 2, lettera b, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 ;
 - e) centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 13 della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 ;
 - f) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 14, lettera a, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 ;
 - g) centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo: i centri indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;

- h) allevamenti di animali di specie cacciabili quali ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi, a scopo alimentare e a carattere familiare: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 1, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 ;
- i) allevamenti di animali di specie cacciabili a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 2, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- j) allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 3, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- k) aziende faunistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 2, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- l) aziende agri-turistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 3 della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- m) chiusini: recinti fissi per la cattura dei cinghiali;
- n) gabbie di cattura mobili: strutture mobili per la cattura dei cinghiali;
- o) veterinario di riferimento: il Medico Veterinario Libero Professionista, iscritto all'Ordine, incaricato della gestione sanitaria delle strutture indicate alle precedenti lettere c), d), e), f), g), k), l), m), n).

Art. 2 Competenze

1. Gli enti e le persone giuridiche responsabili delle strutture di cui all'articolo 1 provvedono, ove possibile direttamente o tramite i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., all'invio alle sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno degli animali selvatici ritrovati morti nell'area di competenza.

Art. 3 Anagrafe sanitaria

1. I responsabili legali delle strutture indicate alle precedenti lettere e), f), g), h), i), j), k), l), già titolari delle autorizzazioni previste dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8, ove non già registrate presso i Servizi Veterinari, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio entro tre mesi dalla pubblicazione sul BURC del presente Regolamento, allegando copia dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8.
2. Il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, ricevuta l'istanza di registrazione, verifica che i dati anagrafici del richiedente corrispondano a quelli riportati sull'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8.
3. Per le strutture di allevamento indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo per rilevarne le coordinate geografiche. Entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il Servizio Veterinario della ASL assegna un codice aziendale ai sensi del Decreto Legislativo del 26 Ottobre 2010 n.200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) e registra l'allevamento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute (BDN). Gli allevamenti di cui alla lettera h) saranno indicati come "Da autoconsumo" con i limiti massimi di capi previsti dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8. Gli allevamenti di cui alle lettere i), e), j) saranno indicati come "Ingrasso da macello"; gli allevamenti di cui alla lettera g) saranno indicati come "Da riproduzione".
4. Per le strutture indicate alle lettere e), f), k), l), il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, invia l'istanza al Settore Veterinario Regionale – Napoli.
5. Il Settore Veterinario Regionale – Napoli, ricevuta l'istanza, provvede ad attribuire un codice identificativo alfa numerico alle strutture indicate alle lettere e), f), k), l).
6. Il Settore Veterinario Regionale provvede a riportare i dati identificativi della struttura in un registro che contiene almeno le seguenti informazioni: codice assegnato, nome e cognome del responsabile legale della struttura, codice fiscale, ubicazione della struttura, coordinate geografiche, n. autorizzazione Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8, specie allevate. Il registro può essere in formato cartaceo o elettronico. L'elenco delle strutture indicate alle lettere e), f), k), l) anagrafate è comunicato annualmente all'Assessore Delegato all'Agricoltura e ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.

7. A far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul BURC, i responsabili legali di nuove strutture fra quelle menzionate al precedente comma 1, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario competente per territorio entro quindici giorni dalla notifica dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8. Ricevuta l'istanza, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. attuano le procedure previste nei precedenti commi 2, 3 e 4.

Art. 4

Veterinario di riferimento e programma di profilassi

1. Per la gestione sanitaria delle strutture indicate alle lettere c), d), e), f), g), k), l), di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, i responsabili si avvalgono di un Veterinario di riferimento la cui competenza verte in particolare su:
 - a) definizione del programma di profilassi;
 - b) definizione del programma di contenimento dell'ibridazione con suini (per le strutture di cui alle lettere c), d), e), f), k), l) dell' articolo 1);
 - c) diagnostica;
 - d) certificazione scortante tutti gli esemplari ceduti.
2. Il programma di profilassi, nelle strutture indicate alle lettere g), i), dell'articolo 1 tiene conto anche dei seguenti elementi:
 - a) le rotazioni nell'ambito dei recinti;
 - b) il vuoto sanitario nelle strutture di allevamento;
 - c) un programma di periodiche pulizie e disinfezioni;
 - d) l'isolamento per quarantena degli eventuali esemplari introdotti;
 - e) l'isolamento degli esemplari malati e di quelli aggressivi;
 - f) la disponibilità di strutture di isolamento, sufficienti per almeno il 3% della produttività prevista;
 - g) l'efficienza delle recinzioni e di tutte le strutture di contenimento e stabulazione;
 - h) il rispetto delle altezze minime delle recinzioni, con previsione dei necessari adeguamenti nel caso in cui le recinzioni medesime siano collocate in punti declivi;
 - i) l'interramento almeno delle recinzioni periferiche (o la costruzione di cordoli in cemento o in altro materiale solido);
 - j) il rispetto dei carichi massimi indicati dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.);
 - k) la separazione funzionale degli esemplari allevati, in particolare dei riproduttori e dei disetanei;
 - l) la disponibilità di sufficienti scorte idriche;
 - m) la potabilità dell'acqua distribuita in abbeveratoi singoli;
 - n) la frequente pulizia degli abbeveratoi;
 - o) la prevenzione della dispersione dell'acqua e dei mangimi;
 - p) l'igienicità dei depositi per mangimi;
 - q) la derattizzazione e la disinfestazione; la prevenzione dei contatti con animali domestici e selvatici a vita libera;
 - r) la scelta di luoghi tranquilli per la realizzazione degli allevamenti;
 - s) la scelta di luoghi protetti dal vento (in alternativa è necessario disporre di efficienti frangivento);
 - t) la presenza di dispositivi di ventilazione (naturale o forzata) nelle strutture chiuse (capannoni, box ecc.);
 - u) l'ombreggiamento delle strutture esposte, soprattutto se destinate ad ospitare esemplari giovani;
 - v) la verifica quotidiana dello stato di salute generale degli animali da parte dell'allevatore;
 - w) la pronta rimozione degli esemplari eventualmente deceduti;
 - x) il corretto smaltimento delle carcasse e delle deiezioni;
 - y) l'impiego di adeguati mezzi di cattura, di contenzione e trasporto;
 - z) l'effettuazione dei trasferimenti notturni nei viaggi di lunga durata e nei periodi caldi (soprattutto per gli esemplari giovani).

Art. 5

Anagrafe sanitaria chiusini e gabbie di cattura mobili

1. Il rappresentante legale, suo delegato o gestore di una delle strutture di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, che deve realizzare idonei chiusini per la cattura dei cinghiali, sentito il parere del

Veterinario di riferimento di cui all'articolo 4, presenta istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio.

2. Il Servizio Veterinario, entro quindici giorni lavorativi, attribuisce un codice identificativo alfa numerico al chiusino, previo sopralluogo per rilevarne le coordinate geografiche.
3. Il suddetto codice identificativo è così costituito: il codice Istat del comune "XXX", la sigla della Provincia "XX", la dicitura "Chiusino n." seguita da un numero progressivo di tre cifre "XXX".
4. Il Servizio Veterinario riporta i dati identificativi del chiusino in un registro che contiene almeno le seguenti informazioni: Nome e Cognome del rappresentante legale, o suo delegato, di una delle strutture di cui all'articolo 1, dove sono stati impiantati i chiusini per la cattura dei cinghiali; ubicazione della struttura; coordinate geografiche; codice assegnato al chiusino; codice assegnato alla struttura di cui all'articolo 3. Il registro può essere in formato cartaceo o elettronico.
5. In caso di utilizzo di gabbie di cattura mobili si applicano le stesse procedure indicate per i chiusini con in più, l'obbligo del responsabile della struttura di comunicare formalmente con almeno quindici giorni di anticipo data e luogo di ogni spostamento al Servizio Veterinario che provvederà eventualmente a rilevare e registrare le nuove coordinate.

Art. 6

Adempimenti sanitari per i cinghiali abbattuti

1. L'abbattimento dei cinghiali in aree di caccia, gli abbattimenti selettivi in aree protette, o, quando necessario, nei chiusini o nelle gabbie di cattura mobili, può essere effettuato con le armi e dai soggetti previsti dalla legislazione nazionale e regionale sulla caccia.
2. Considerato che i cinghiali sono da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella* spp., è necessario ed opportuno stabilire le seguenti norme obbligatorie per i cinghiali abbattuti di cui al precedente punto:
 - a) Rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), di seguito denominato "Regolamento (CE) n.853/2004", la cessione dei cinghiali abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate. In tale contesto, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nella SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA del Regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto 1. CARNI sub 1.18 dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.
 - b) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e), del Regolamento (CE) n. 853/2004, visto anche l'Accordo Stato Regioni n. 253/CSR del 17/12/2009, i cacciatori che forniscono direttamente al consumatore finale, ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, ai laboratori annessi agli esercizi di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, un solo cinghiale/cacciatore/anno abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo o carne del cinghiale abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004. Dalla carcassa del cinghiale abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo, il cacciatore preleva almeno 150 gr. di tessuto muscolare striato (diaframma, arto anteriore e/o lingua), esente il più possibile da tessuto connettivo e grasso, per la ricerca della *Trichinella* spp. I campioni, accompagnati dalla Scheda Conferimento Campioni Allegato A, sono consegnati ad una sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno direttamente o tramite un Servizio Veterinario ASL. Il cacciatore comunica in forma scritta al consumatore finale, all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione, la zona o il codice del chiusino di provenienza degli animali cacciati e consegna loro una copia della Scheda Conferimento Campioni Allegato A debitamente timbrata per l'accettazione dall'IZS o dal Servizio Veterinario ASL. Al riguardo si ricorda che l'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione ha sempre l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti ceduti direttamente dal cacciatore, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 Gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) relative alla rintracciabilità.

- c) E' necessario prelevare sistematicamente un campione di muscolo striato anche dalle carcasse di cinghiali di cui al punto 1) destinati al consumo domestico privato, secondo le stesse procedure di cui al precedente punto b) del presente articolo.

Art. 7

Cattura dei cinghiali vivi

1. La cattura dei cinghiali di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente Regolamento avviene mediante i chiusini o le gabbie di cattura mobili registrati ai sensi dell'articolo 5.
2. Sono fatte salve altre modalità di cattura dei cinghiali nel rispetto della legislazione nazionale e regionale sulla caccia.
3. I lattinzoli, le femmine in allattamento e quelle gravide devono essere rimessi in libertà.
4. Il rappresentante legale, suo delegato o gestore di una delle strutture di cui all'art.1 del presente Regolamento, entro quindici gg. dall'utilizzo del chiusoino o del posizionamento della gabbia mobile di cattura, comunica al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio il giorno di inizio e quello di fine cattura.

Art. 8

Trasporto dei cinghiali catturati vivi

1. Ogni qualvolta il chiusoino o la gabbia di cattura mobile vengono utilizzati, il Veterinario di riferimento comunica al Servizio Veterinario della ASL il numero di soggetti catturati e l'eventuale controllo sanitario effettuato sugli stessi come da Allegato C al presente Regolamento.
2. I cinghiali catturati sono trasportati nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.1255/97) di seguito denominato "Regolamento (CE) 1/2005".
3. L'idoneità al trasporto è stabilita e certificata dal Veterinario di riferimento per quanto riguarda il rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 con apposita documentazione come da Allegato E al presente Regolamento.
4. Tale dichiarazione è allegata al Modello di trasporto per cinghiali (Allegato D), compilato dal rappresentante legale, suo delegato o gestore, responsabile delle operazioni di cattura o dal Veterinario di riferimento e dall'esercente il trasporto animale. Due copie dell'Allegato D di trasporto per cinghiali sono trattenute dal rappresentante legale, suo delegato o gestore, le altre due copie scortano gli animali fino alla struttura di destinazione.
5. Gli automezzi che trasportano gli animali sono lavati e disinfettati con disinfettanti efficaci presso i macelli o presso stazioni di lavaggio o di disinfezione sotto il controllo dell'ASL.

Art. 9

Destino dei cinghiali catturati vivi

1. È vietato l'uso dei cinghiali catturati vivi per ripopolamenti nella Regione Campania.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Faunistico di cui all'articolo 9 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8, può disporre di derogare per un anno al comma 1. Il periodo di deroga è rinnovabile annualmente.

Art. 10

Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati al macello o agli allevamenti

1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 ed inviati in stabilimenti di macellazione riconosciuti o in strutture di allevamento; gli esemplari visibilmente ibridati con suini possono essere destinati esclusivamente a stabilimenti di macellazione;
2. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 e, qualora inviati ad una delle strutture fra quelle indicate alle precedenti lettere h), i), j), dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono ivi allevati solo per ingrasso a scopo alimentare o amatoriale. I cinghiali inviati alle strutture di cui alla lettera g) dell'articolo 1 sono allevati solo per ripopolamento ma non possono essere venduti o

- rilasciati in regione Campania. In ogni singolo impianto di allevamento è interdetta la detenzione di esemplari della medesima specie per fini diversi;
3. Le strutture di allevamento devono garantire il possesso dei requisiti indicati dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) ex Istituto Nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.);
 4. I proprietari/detentori degli allevamenti indicati alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento si adeguano alla normativa prevista per l'Anagrafe dei suini di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n.200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini);
 5. I cinghiali possono lasciare le strutture di allevamento di cui alle lettere h), i), j) dell'articolo 1 solo se destinati ad un macello riconosciuto. I Modelli IV (c.d. Modello Rosa) di invio al macello riporteranno, a firma del medico veterinario della ASL competente per territorio, la seguente dicitura : "Animali provenienti da una struttura che ha rispettato gli adempimenti sanitari previsti all'articolo 10 del Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in regione Campania" ;
 6. Per le macellazioni ad uso privato in allevamento, per un massimo di cinque capi, si applicano le norme regionali previste per i suini;
 7. Nelle strutture destinate all'allevamento di cui alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 è vietata l'ibridazione dei cinghiali.

Art. 11

Adempimenti sanitari per i cinghiali introdotti in allevamento

1. I cinghiali di nuova introduzione in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j), dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono posti in isolamento sanitario dagli altri capi in allevamento fino all'esito favorevole dei controlli previsti nel comma seguente.
2. Sui cinghiali introdotti in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, è necessario eseguire:
 - a) un prelievo di feci, direttamente sul camion, all'atto dell'arrivo, per la ricerca del virus della Malattia Vescicolare (MVS);
 - b) un prelievo di sangue suddiviso in due aliquote per la ricerca sierologica di anticorpi antivirus della Malattia Vescicolare(MVS), della pseudorabbia, della Peste suina classica (PSC) e anti-Brucella. I campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio accompagnati dal verbale di campionamento dedicato (all. B) correttamente compilato in ogni sua parte.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sui cinghiali già presenti in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, viene eseguito un controllo virologico sulle feci e un prelievo ematico secondo quanto indicato alla lettera b) del presente articolo.
4. Le positività sierologiche e virologiche per MVS sono trattate secondo le norme vigenti in materia, riferite rispettivamente agli allevamenti da autoconsumo e da ingrasso.
5. Il Settore Veterinario Regionale, in base agli esiti degli esami di laboratorio e alle risultanze dell'indagine epidemiologica, valuta le azioni da intraprendere caso per caso.
6. L'arrivo di capi visibilmente ibridati con suini è immediatamente segnalato dal veterinario di riferimento all'ASL competente per territorio che ne dispone la macellazione ovvero prescrive all'allevatore le misure necessarie ad impedirne la riproduzione.

Art. 12

Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati alle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie

1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 ed inviati ad una delle strutture fra quelle indicate alle lettere k), l), dell'articolo 1 del presente Regolamento per essere cacciati secondo le previsioni della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8.
2. All'atto dell'introduzione e del rilascio, il responsabile dell'azienda di cui alle lettere k), l), dell'articolo 1 del presente Regolamento, riceve copia dell'Allegato D di trasporto per cinghiali e registra il numero di cinghiali introdotti in un registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario.
3. Lo scarico dei cinghiali è registrato in base al numero di animali cacciati.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro



REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO I

SCHEDA CONFERIMENTO CAMPIONI - CINGHIALI

Data prelievo : ___/___/____

Data di consegna ___/___/____

Località del prelievo : _____ Comune : _____

Prelevatore : _____ Qualifica : _____

Campione consegnato : AA.SS.LL. prov. _____

IZSM sezione di _____

Dati campione:

- Sesso : M F

- Animale Abbattuto Rinvenuto morto

- Segni clinici rilevati : Imbrattamento perineo
 Scolo nasale
 Sintomatologia nervosa
 Fratture ossee e/o malformazioni scheletriche
 alterazioni della cute (descrivere _____)

- Campione prelevato : Diaframma (150gr.) Lingua (intera) Tibiale anteriore

 Refrigerato (0°-4°) Congelato

 Siero (per esami sierologici) n. provette _____

Osservazioni :

Firma



REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO II
Regolamento per la gestione sanitaria e
lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania

SCHEMA CONFERIMENTO CAMPIONI – CINGHIALI DA ALLEVAMENTO

PROVINCIA _____ ASL _____ DISTRETTO _____

_____ VETERINARIO: _____

Tel. _____ Fax _____

CODICE DI IDENTIFICAZIONE ALLEVAMENTO : IT _____

PROPRIETARIO _____ PROVINCIA _____

COMUNE _____ LOCALITA' _____

INDIRIZZO PRODUTTIVO: INGRASSO PER MACELLO INGRASSO PER AUTOCONSUMO

N° CAPI PRESENTI _____ DATA PRELIEVO CAMPIONI _____

TIPO CAMPIONE: SANGUE N. provette _____ ; FECI N. contenitori _____

Esami richiesti :

a) Malattia Vescicolare Suino :

⇒ CONTROLLO ALL'ARRIVO IN ALLEVAMENTO _____ []

⇒ 1° PRELIEVO IN ZONA DI PROTEZIONE _____ []

⇒ 1° PRELIEVO IN ZONA DI SORVEGLIANZA _____ []

⇒ 2° PRELIEVO IN ZONA DI PROTEZIONE _____ []

INDICARE IL CODICE DELL'AZIENDA FOCOLAIO _____

b) Malattia di Aujeszky

c) Peste Suina Classica

d) Brucellosi

Data prelievo : ___/___/___

Data di consegna ___/___/___

Firma

PROGR.	CODICE IDENTIFICATIVO CINGHIALE	SESSO	CATEGORIA



REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO III

SCHEDA CONFERIMENTO CAMPIONI – CINGHIALI

N. Autorizzazione struttura l. 8/96 : _____

Tipologia attività L. 8/96 : _____

Chiusino o gabbia di cattura mobile : _____

Cinghiali catturati: _____ di cui: maschi: adulti ____; sub-adulti ____; giovani ____; e femmine:
adulte _____; sub-adulte _____; giovani _____;

PROPRIETARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE _____ PROVINCIA _____

COMUNE _____ LOCALITA' _____

Veterinario di riferimento _____

Ordine di iscrizione Provincia di _____ n. iscrizione _____

DATA PRELIEVO CAMPIONI _____

TIPO CAMPIONE: SANGUE N. provette _____ FECI N. contenitori _____ ALTRO (specificare) _____

Esami richiesti :

e) Malattia Vescicolare Suino (specificare : _____)

f) Malattia di Aujeszky (specificare : _____)

g) Peste Suina Classica (specificare : _____)

h) Brucellosi (specificare : _____)

i) Altro (specificare : _____)

_____)

Data prelievo : ____/____/____

Data di consegna ____/____/____

Firma

Regione Campania
Settore Veterinario Regionale**Modello di trasporto per Cinghiali catturati**

Modello A n. _____ del _____

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

in riferimento alla cattura dei cinghiali avvenuta in data odierna nel **Chiusino** codice

_____ sito _____ nel Comune di _____

_____ Prov. _____ località _____

_____, dichiara :

NUMERO TOTALE DEI CINGHIALI TRASPORTATI: _____ di cui: maschi: adulti ____; sub-
adulti ____; giovani ____; e femmine: adulte _____; sub-adulte _____; giovani ____;**DESTINAZIONE DEI CINGHIALI**

Gli animali sono destinati a :

 allevamento azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria macello

Codice _____ Denominazione _____

Indirizzo _____

Addì ____/____/____

Firma _____

TRASPORTO

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale) _____

Sito in _____ Comune di _____

Prov. _____ Conduttore del mezzo di trasporto _____ -- marca _____

_____ targa _____ motrice _____

_____ targa rimorchio _____

Autorizzazione al trasporto di animali numero _____

rilasciata il _____ garantisce che gli animali su indicati sono trasportati nel rispetto della
vigente normativa.

Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 320/54).

Data ed ora inizio trasporto
____/____/____; ____:____Data ed ora fine trasporto
____/____/____; ____:____

Addì ____/____/____

il trasportatore _____

Regione Campania
Settore Veterinario Regionale

Dichiarazione idoneità al trasporto Cinghiali catturati

Allegato al Modello A n. _____ del _____

Il sottoscritto _____

Medico Veterinario dipendente ASL _____ Distretto _____

Dichiara

di aver visitato gli animali di cui al Modello A sopra indicato:

NUMERO TOTALE DI CINGHIALI: _____ di cui: maschi: adulti _____; sub-adulti _____;
giovani _____; e femmine: adulte _____; sub-adulte _____; giovani _____;

e di averli ritenuti idonei al trasporto ai sensi del Regolamento 1/2005.

_____, lì _____

Firma

Riferimenti normativi: “Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania”.

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all’art. 1.

Comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) j), k) e l).

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”.

Articolo 11: “Piano faunistico”.

Comma 2: “2. I piani comprendono indicazioni e perimetrazioni di massima dove potranno essere istituite:

- a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;
- b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento e fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo;
- d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria;
- e) zone e relativi periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani su fauna selvatica naturale senza l’abbattimento del selvatico;
- f) zone e periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani con l’abbattimento esclusivo di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;
- g) zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- h) valichi montani interessati dalle rotte di migrazione;
- i) il piano dovrà inoltre prevedere i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori di fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le forme di collaborazione ed incentivazione per la migliore gestione delle strutture di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo ai fini del ripristino degli habitat naturali ed all’incremento della fauna;
- l) i piani di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di soggetti, geneticamente compatibili, presenti in soprannumero in altri ambiti faunistici”.

Articolo 13: “Centri pubblici di produzione della selvaggina”.

“1. I centri Pubblici di produzione della selvaggina hanno lo scopo di produrre selvaggina sia allo stato naturale che in cattività e sono istituiti prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici. Tali centri possono essere regionali, provinciali e comprensoriali.

a) La Regione può istituire centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali regionali o comunali o anche proprietà private che abbiano i requisiti necessari previo assenso del proprietario. Hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale, con particolare riferimento agli ungulati, in forma-estensiva e possono attrezzarsi anche per la produzione intensiva di altre specie di piccola mole. La gestione dei medesimi è affidata al Settore tecnico amministrativo provinciale delle foreste competente, di intesa con il Settore foreste

caccia e pesca. I relativi programmi di intervento, vengono approvati e finanziati dalla Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale;

b) Le Amministrazioni provinciali possono istituire "Centri Pubblici provinciali di produzione della selvaggina allo stato naturale" utilizzando proprietà demaniali provinciali o comunali concessi in uso dall'ente proprietario. I centri provinciali hanno gli stessi scopi di quelli regionali, sono gestiti direttamente dalle Province che attuano i programmi di gestione sentito il proprio Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale.

c) I Comuni singoli o associati possono richiedere la istituzione di "Centri Pubblici comprensoriali di produzione della selvaggina allo stato naturale". Detti centri hanno le stesse finalità dei centri regionali e provinciali. Il programma di gestione, redatto annualmente, deve essere preventivamente approvato dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.

2. L'istituzione dei Centri pubblici di produzione della Selvaggina allo stato naturale è demandata alla Regione Campania che vi provvede con delibera della Giunta regionale.

3. Il prodotto dei Centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale è destinato di norma ai ripopolamenti invernali. L'eventuale eccedenza di produzione ed i capi ottenuti in produzione intensiva possono essere venduti ad enti o privati, a prezzo di mercato, per l'utilizzo nelle aziende faunistiche o nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui al successivo art. 23, per scopo alimentare o per la caccia di selezione a pagamento da disciplinare con apposito provvedimento”.

Articolo 14: “Allevamenti privati”.

“1. Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la cessione quali richiami vivi per la caccia da appostamento. Inoltre possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:

a) Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento o alimentare. La Giunta regionale, con decreto del Presidente, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale può autorizzare l'istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con esclusione nell'impianto di qualsiasi attività venatoria. Nel caso in cui l'allevamento sia gestito da impresa agricola singola, consortile o cooperativa, con una superficie minima di 150 ettari in zone riconosciute svantaggiate ai fini dell'agricoltura, con il decreto di concessione, è possibile consentire al titolare ed a persone dallo stesso incaricate, nel rispetto delle norme della presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui al successivo articolo 20. La concessione è subordinata al pagamento di una tassa di concessione regionale annuale di L. 539.000 ed alla osservanza di un apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio dell'attività che sarà emanato, con il decreto di concessione, dal Presidente della Giunta regionale. La selvaggina prodotta potrà essere venduta previa autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale che può esercitare il diritto di prelazione al prezzo corrente di mercato. L'inosservanza del disciplinare comporta l'immediata revoca della concessione;

b) Centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo. I centri sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale, assentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, previa approvazione del progetto di impianto da parte dell'I.N.F.S. I centri sono soggetti ad una tassa di concessione regionale annuale di L. 539.000.= Il mancato pagamento comporta la revoca della concessione;

c) I Centri privati di allevamento a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale sono a carattere familiare o industriale:

1) Allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare, a carattere familiare. Fanno parte di questa categoria gli allevamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- cinghiali per un numero complessivo non superiore a 5 capi. Per il conteggio del numero dei capi non vengono considerati i soggetti nati nell'anno;
- conigli selvatici non più di 70 capi, non vengono considerati i soggetti di età inferiore a 60 gg.;
- fagiani non più di 50 capi;
- lepri non più di 10 capi non considerando nel numero i soggetti fino a tre mesi;
- quaglie non più di 100 capi;
- germano reale non più di 25 capi.

L'autorizzazione viene rilasciata dall'assessore regionale competente a persona nominativamente indicata;

2) Allevamenti a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale. Rientrano nella suddetta categoria gli allevamenti che prevedono un numero di capi superiore a quello massimo previsto per gli allevamenti di cui al precedente punto 1. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta regionale previa presentazione da parte dell'interessato, al Settore foreste caccia e pesca, di istanza corredata della seguente documentazione:

- titolo di possesso del fondo da utilizzare per l'allevamento con allegato estratto di mappa;
- dettagliata relazione tecnico-economica;
- grafici delle strutture dell'allevamento da realizzare vistati dall'Ufficio sanitario competente per Comune e relativo computo metrico estimativo;
- licenza edilizia ove le strutture da realizzare lo richiedano. L'autorizzazione di cui al presente punto è soggetta a tassa di concessione regionale di importo pari alla tassa di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo.

3) Allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica:

A) La Giunta regionale, con atto deliberativo, autorizza gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;

B) I permessi ed autorizzazioni di cui al punto precedente vengono rilasciati a persone nominativamente indicate;

C) Le attività amatoriali di ornicultura e relative alla nidificazione ed all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi, possono essere svolte esclusivamente con i soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi e dei fasianidi;

D) Le autorizzazioni di cui al punto C) sono rilasciate dal Presidente dell'Amministrazione provinciale competente;

E) I soggetti ottenuti dagli allevamenti debbono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore;

F) L'allevatore è tenuto, altresì, a denunciare alla Provincia, entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti; è inoltre tenuto a compilare un registro personale dove devono essere indicati tutti i soggetti presenti nell'allevamento. Eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre giorni all'Amministrazione provinciale;

G) In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare i numeri degli anelli apposti ai soggetti in loro possesso alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

H) Le Amministrazioni provinciali istituiranno un registro contenente i dati di ogni allevatore autorizzato;

I) Le Amministrazioni provinciali autorizzeranno le manifestazioni ornitologiche nelle quali potranno essere esposti esclusivamente soggetti compresi nelle denunce di cui ai commi precedenti.

4) La mancata osservanza delle norme di cui alla presente lett. C) comporta le sanzioni stabilite dal successivo articolo 32 comma 1 lett c) e l'immediata revoca dell'autorizzazione.

2. Ai titolari dei centri di cui alle lettere A) e B) possono essere concessi contributi fino al 30% della spesa, elevabile al 50% nei territori montani o ad agricoltura svantaggiata, per l'acquisto di riproduttori, attrezzature e per la realizzazione dell'impianto. All'approvazione dei progetti ed alla concessione del contributo provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni. Alla liquidazione del contributo ed al pagamento si provvede con Decreto del Presidente della Giunta regionale previo accertamento di regolare esecuzione degli stati di avanzamento e dello stato finale effettuato da personale del Settore foreste caccia e pesca regionale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51".

Articolo 23: "Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie".

Commi 2 e 3: "2. Le aziende faunistico-venatorie non hanno fini di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. Queste hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono costituite ai fini di impresa agricola e sono soggette a tassa di concessione regionale. In tali aziende sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento senza limitazione di capi".

Note all'art. 3.

Commi 1, 2, 3, 6 e 7.

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 già citata nella nota all'articolo 1.

Note all'art. 6.

Comma 2, lettere a), b) e c).

Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale".

Allegato I: "Definizioni".

Punto 1: "CARNI".

Sub. 1.18: "1.18. "Centro di lavorazione della selvaggina": ogni stabilimento in cui la selvaggina e le carni della selvaggina oggetto di attività venatorie sono preparate per essere immesse sul mercato".

Articolo 1: "Ambito d'applicazione".

Comma 3: "3. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla produzione primaria per uso domestico privato;*
- b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;*
- c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale;*
- d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di*

commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

e) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale”.

Note all'art. 9.

Comma 2.

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 9: “Funzioni amministrative”.

“1. Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione, sono delegate alle Amministrazioni provinciali che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti ed alla presente legge.

2. La Regione e le Province, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza si avvalgono dei pareri del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale e del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale della caccia, organi tecnici consultivi, da istituirsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, e così costituiti:

a) Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (C.T.F.V.R.).

- 1) dall'Assessore regionale alla caccia o suo delegato che la presiede;
- 2) dal dirigente del Settore regionale foreste, caccia e pesca;
- 3) dai Presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali della Campania;
- 4) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale;
- 5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Campania;
- 6) da un rappresentante per ciascun ente od associazione di protezione presente nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (C.T.F.V.N.) ed operanti in Campania;
- 7) da un rappresentante della Delegazione regionale dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);
- 8) da un funzionario regionale del Servizio caccia e pesca con funzioni anche di segretario, designato dall'assessore regionale competente;

b) Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (C.T.F.V.P.)

- 1) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) dal dirigente dell'Ufficio provinciale caccia e pesca;
- 3) da un rappresentante per ciascuna associazione venatorio riconosciuta a livello nazionale ed operante in provincia;
- 4) da un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente nel C.T.F.V.N. ed operante a livello provinciale;
- 5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;
- 6) da un rappresentante della Delegazione provinciale dell'Ente nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I.);
- 6-bis) da un rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio;
- 7) da un funzionario regionale del Settore foreste, caccia e pesca designato dall'assessore regionale competente;
- 8) da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura designato dall'assessore al ramo;

- 9) da un dipendente dell'Amministrazione provinciale del Settore competente con funzione anche di segretario.
3. I componenti dei Comitati durano in carica 5 anni e sono riconfermabili.
4. La Regione e le Province, nell'espletamento delle funzioni legislative ed amministrative, possono avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, dei dipartimenti scientifici delle Università, di altri enti ed istituti pubblici specializzati nonché delle Associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.
5. Il Comitato regionale sarà convocato almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo richiede la maggioranza dei componenti o il Presidente.
6. Il Comitato provinciale viene convocato almeno ogni tre mesi e qualora lo richieda la maggioranza dei componenti o il Presidente.
7. La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio dei poteri delegati.
8. In caso di accertata inerzia od inosservanza delle direttive impartite la Giunta regionale può sostituirsi all'Ente delegato nel compimento degli atti o revocare provvedimenti adottati.
9. Ai componenti i Comitati tecnici di cui al presente articolo compete una indennità pari a quella prevista all'art. 35 - comma 9 - della presente legge. La Giunta regionale, annualmente, utilizzando parte dei fondi di cui al successivo art. 40 - lettera d), provvederà al pagamento delle indennità di propria competenza e fornirà alle Province i mezzi per il funzionamento di comitati e commissioni a carattere provinciale”.

Note all'art. 12.

Comma 1.

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 già citata nella nota all'articolo 1.